

anno IV n. 1

giu 87

ALLE RADICI DEL FOLCLORE:  
GLI OBBLIGHI SERVILI MEDIEVALI

Oggi la barriera eretta dai giovani di un villaggio dell'alta val Chisone quando una ragazza della loro borgata è sul punto di lasciare la comunità, dopo il matrimonio contratto con un estraneo, è solo più un fatto folcloristico, che si risolve in una festa organizzata sulla strada dalla locale "zuvent" (1). Secondo Teofilo Pons, che ha riscontrato l'esistenza di quest'usanza anche nelle valli abitate in prevalenza da popolazione di religione valdese (2), la barriero era fatta "per indicare il dispiacere dei giovani nel vederla andar fuori dalla propria comunità" (3). Lo sposo deve pagare ai giovani della borgata una somma, che servirà per saldare il conto della cerimonia e per organizzare una cena alla salute degli sposi ed in particolare di quello che

1) Su questa usanza cfr. Mauro M. Perrot, Valli Chisone e Germanasca, Torino, 1979, p. 167; M. Perrot - R. Bermond, Val Pragelato, Torino, 1984, p. 172; M. Perrot, Laux, Usseaux, 1979, pp. 31-33.

2) La barriera doveva essere ben diffusa, non solo nelle valli alpine, ma anche nel Piemonte vero e proprio se ad essa fa cenno Francesco Cognasso nel suo libro Vita e cultura in Piemonte dal Medioevo ai giorni nostri (Torino, 1983, p. 58) quando, senza far riferimento a zone precise della regione, scrive: "Il charivari per le nozze dei vedovi e la barriera per le spose che lasciano il villaggio natio durarono fino alla nostra età".

3) Cfr. Teofilo Pons, Vita montanara e folklore nelle valli valdesi, Torino, 1978, p. 64.

ha strappato loro una compagna dell'adolescenza.

Un tempo non era così. La barriera trae infatti la sua origine dalle leggi e dai rituali medievali, che regolavano la condizione dei servi sottoposti al pagamento del testatico (4), alla manomorta ed al divieto di contrarre matrimonio al di fuori del gruppo (5). Questi obblighi (per lo più gli ultimi due) (6) spesso colpivano comunque non solo i servi, ma anche "contadini di altre categorie, benché per i servi...fossero personali ed ereditari" (7).

Anticamente la barriera assumeva l'aspetto di un gesto rituale. Nel medioevo infatti "tutte le principali azioni degli uomini - il contrarre matrimonio e l'ingresso nella parentela, la vestizione del cavaliere e l'ammissione nella corporazione, l'entrata in possesso e la spartizione di un'eredità e la controversia giudiziaria, la conclusione di una transazione commerciale e il trasferimento della terra, la vestizione del saio e la scomunica da parte della Chiesa, i ricevimenti, le ambasciate ecc. - erano soggette a un rituale e accompagnate da particolari procedure, il cui mancato rispetto annullava il valore dell'atto" (8).

4) Spesso anche i servi affrancati restarono sottoposti al pagamento di questa tassa, detta anche capitazione.

5) Le stesse popolazioni cittadine non sempre erano al sicuro dal divieto di formariage. La popolazione della ricca repubblica marinara di Pisa infatti pone tra le sue richieste presentate all'imperatore Enrico IV "garanzia per le donne pisane, ragazze o vedove, di non essere costrette dalle autorità a sposarsi contro la loro volontà, di non dover pagare tasse se si maritavano nel comitato e libertà - se volevano - di sposarsi anche fuori del comitato." Cfr. G. Fasoli, Città e Sovrani fra il X e XII secolo, Bologna, 1963, p. 69.

6) Il signore aveva inoltre nei confronti del servo "il diritto di sequela (suite), o di inseguimento che permette...di ricercare il servo fuggiasco e di rivendicarlo nel luogo del suo rifugio: di qui il nome di homme de suite che si attribuisce al servo." (Cfr. R. Grand - R. Delatouche, Storia agraria del Medioevo, Milano, 1981, p. 59.) "Il padrone poteva certamente esercitare il suo diritto di sequela nel termine consuetudinario di un anno e un giorno. Non sembra che se ne sia fatto spesso uso." (Cfr. R. Grand - R. Delatouche, op. cit., p. 64.)

7) Cfr. L. A. Kotelnikova, Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo, Bologna, 1982, p. 157.

8) Cfr. A. Ja. Gurevic, Le categorie della cultura medievale, Torino, 1983,

Tutti i servi dovevano annualmente pagare al loro signore il cosiddetto testatico, che era un'antica tassa, forse risalente addirittura a prima del Mille, in moneta, spesso estremamente esigua (ad es. un denaro), che testimoniava la loro condizione (9). Non erano infatti tenuti a pagarlo gli uomini liberi.

Quando un servo moriva senza aver predisposto il proprio testamento, il signore aveva un particolare diritto, detto di manomorta, sull'eredità del defunto riguardante una parte dei beni mobili o un semplice oggetto. "Egli prelevava un terzo o la metà dei mobili oppure ancora sceglieva per primo un capo di bestiame alla morte dell'uomo e un capo di vestiario alla morte della donna; prendeva il meilleur catel (10) secondo l'espressione in uso nella Francia settentrionale" (11). Nei territori di ambiente francese poco per volta si consolidò l'abitudine di concedere il diritto di ereditare ai figli, che vivevano con il defunto. Comunque gli eredi, per entrare in possesso dell'eredità, dovevano per lo più pagare un riscatto che equivaleva alla rendita di un anno dei beni.

La manomorta nel Delfinato fu abolita nel 1349, poco prima del passaggio di questo territorio alla Francia (12).

In alta val Chisone "se qualcuno moriva senza figli, senza testamento o senza aver espresso le sue ultime volontà, i suoi beni mobili passavano al Delfino, ma potevano essere riscattati dai suoi parenti più vicini, mentre i beni immobili rimanevano senza discussione ai parenti più prossimi del defunto, i quali continuavano ad essere sottoposti a-

p. 181.

9) Cfr. G. Duby, L'economia rurale nell'Europa medievale, Bari, 1984, p. 342.

10) Catel, o chatel, deriva da catallus e significa mobile.

11) Cfr. G. Duby, op. cit., p. 344

12) Cfr. AA.VV., Storia economica di Cambridge, vol 1, Torino, 1976, p. 855.

In alcune località al posto del diritto di manomorta venne istituita una tassa collettiva. Giovanni Cherubini (Signori, Contadini, Borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze, 1974, p. 104) riferisce il caso di "Aurigo, castello dei conti di Ventimiglia" dove "una tassa collettiva, istituita nel 1338 in sostituzione del diritto di manomorta, continua ad essere pagata ancora nel secolo successivo."

gli obblighi dovuti dal defunto al Delfino" (13).

Così prescriveva la prima inquisitio del 1265. Gli obblighi servili mutarono notevolmente con la Transazione del 1343, che interessò le comunità del Brianzonese, esclusa l'alta val Chisone, che ottenne gli stessi privilegi l'anno successivo. Quelle comunità furono abilitate "a tenere e a possedere tutti (i diritti d') infeudamenti e disinfeudamenti, beni e eredità, tanto in totale quanto in particolare" (14).

Il problema delle successioni viene più dettagliatamente affrontato dal primo articolo della Transazione nel quale viene affermato che il Delfino dei Viennesi "ha ceduto, accordato, convenuto, dichiarato, espresso, stabilito, mandato e ordinato ai suddetti sindaci e procuratori che umilmente ne lo supplicavano, e riceveranno le sue decisioni a nome delle dette città e comunità del Brianzonese, e dei loro abitanti, attuali e a venire; che tutte le libertà, franchigie, privilegi, usi e buoni costumi del Brianzonese, tanto per quanto attiene alle successioni comuni, quanto per le altre cose, siano osservati perpetuamente senza variazioni, in modo che maschi e femmine succedano e possano nell'infeudamenti, disinfeudamenti, beni, eredità e altre qualsivoglia cose, e che i più prossimi consanguinei e i collaterali, nobili e non nobili, possano altresì succedere, per testamento o senza, ovvero altrimenti, secondo le vigenti disposizioni" (15).

13) Cfr. Mauro Perrot - Remigio Bermond, op. cit., p. 41.

14) Traduzione di Gianfranco Antonelli.

15) Traduzione di Gianfranco Antonelli. Il testo latino afferma: Il Delfino "voluit, cessit, concessit, statuit, mandavit, ordinavit, convenit, declaravit et expressit instantibus humiliter et petentibus ac recipientibus Scindicis et Procuratoribus ac personis superius nominatis nomine Universitatum praedictarum Brianconesij et singularum personarum earundem Universitatum praesentium et futurarum. Quod omnes libertates, franchises omniaque privilegia boni usus, et bonae consuetudines Brianconenses, tam successio-num communium, quam aliarum rerum universaliter et singulariter perpetuo, firmiter custodiantur, taliter quod masculi et femellae utriusque sexus succedant et succedere possint, et debeant in feudis, retrofeudis et bonis ac haereditatibus, aliis quibuscumque, et proximiores in gradu consanguinitatis et in genere succedant, et collaterales etiam nobiles et ignobiles ascendendo et descendendo ex testamento vel extra, vel aliter quoquo modo

La terza norma era quella che vietava il cosiddetto "formariage" (o foris maritagium) e che sottoponeva i servi "ad una vera e propria legge di endogamia" (16), che spesso comunque "si rivelava impossibile, perché l'idea che in quell'epoca si aveva dell'incesto proibiva l'unione di parenti anche lontanissimi. Divenuti ben presto tutti cugini, quelli della familia, soprattutto quando questa era di dimensioni ristrette, dovevano dunque, come allora si diceva, fuormaritarsi" (17). Comunque "il signore esigeva che il matrimonio avvenisse in seno alla sua stessa familia. Infatti, se il coniuge scelto era di condizione libera o apparteneva a un altro padrone, una parte del servizio della famiglia rischiava di sfuggirgli. Forse avrebbe perso anche il possesso dei figli che sarebbero nati (18). Il divieto di abbandonare il signore aveva per il servo anche un vantaggio, quello di non poter essere allontanato dalla terra su cui viveva. A tale proposito il Bracton (studioso di diritto consuetudinario inglese del XIII secolo scrive: "Tali gaudent privilegio quod a gleba amoveri non poterunt." (19)

In genere queste norme "restarono in vita finché vi furono dei servi, vale a dire fino al 1789" (20), ma qua e là intere comunità o gruppi o singoli individui furono sollevati o da una o da tutte le tre imposizioni in cambio del pagamento di ingenti somme di denaro come avvenne nel Brianzonese nel 1343 con la citata Transazione. In precedenza gli obblighi dei servi erano per lo più ricordati dai politici (21), tra i quali dobbiamo annoverare la "prima inquisitio..

dispositi vel ordinati." Cfr. Transactions d'Humbert Dauphin de Viennois..., Grenoble, 1788.

16) Cfr. M. Bloch, La servitù nella società medievale, Firenze, 1975, p. 148.

17) Cfr. G. Duby, op. cit., p. 343.

18) Ibidem.

19) Cfr. R. Grand - R. Delatouche, op. cit., p. 59.

20) Cfr. M. Bloch, op. cit., p. 147.

21) Un Polittico o Poliptico era un inventario nel quale venivano descritte le proprietà agrarie di un privato, di un feudatario o di un ente ecclesiastico. In esso erano indicati anche i nomi dei contadini che coltivavano i vari appezzamenti. Per lo più era diviso in diverse parti, che trattavano argomenti simili. La "prima inquisitio" era divisa in vari paragrafi, uno per ogni comunità (Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, ecc.). Polittico era

.." del 1265.

Chi contravveniva a queste disposizioni era costretto a pagare una multa ingente al signore danneggiato. In origine quando un servo si sposava doveva comunque chiedere l'autorizzazione al suo signore e, se in quel territorio era previsto, pagare una tassa per ottenerne l'assenso, anche se sposava un altro suddito del suo signore. Successivamente questa multa si trasformò in tassa. Nel Milanese "una serva può sposare il servo di un altro signore purché paghi il censo di 6 denari al suo" (22). Il pagamento poteva essere effettuato in modi diversi: in moneta, in terreni. Spesso l'ammontare era stabilito dopo lunghe trattative.

Non abbiamo dati precisi riguardanti l'alta val Chisone se non dal Codice Gouthier, stilato quando ormai da due secoli tra il delfino di Vienne, Umberto II, ed i nostri antenati era stata stilata la Transazione, che prevedeva il pagamento di una somma fissa al signore da parte delle comunità, che si incaricavano di incassare dai sudditi la moneta occorrente.

In questo momento probabilmente la tassa di "formariage" fu incassata dai mansia (23), che la usarono per le necessità della borgata. Col trascorrere del tempo questa tassa, a-

pure una pala d'altare formata di più pezzi autonomi.

22) Cfr. Cinzio Violante, La società milanese nell'età comunale, Bari, 1974, p. 198.

23) Nel Codice Gouthier alla voce "Ordinatio super procuratoribus et manseriis negocium predictae Vniuersitatis" è scritto: "Item ordinauerunt dicti homines et eligerunt et constituerunt procuratores ecclesie et confratrie predictae Vniuersitatis, vd. syndicum, qui nunc est uel pro tempore fuerit in predicta Vniuersitate, ad prosequendum, procurandum et mantenendum luminarium et paramenta ac omnia et singula alia negocia necessaria tangentia predictis ecclesie et confratrie et ad exigendum et recuperandum donationes mortuorum et barrieras sponsarum." Cfr. Il Codice Gouthier, xviii-xix. Nella trascrizione del prof. Ezio Martin: p. 14 vv. 4-11.

Sul Codice Gouthier cfr. E. Martin, Il Codice Gouthier, in "Val Cluson", Usseaux, 1980, pp. 41-49. A pagina 46 l'articolo accenna alla "risossione delle donazione fatte da defunti e delle "barriere" delle spose (il cui provento andava allora alla comunità, e non agli scapoli dell'abitato)."

Cfr. anche E. Martin, Il Codice Gouthier, Mentoulles, 1973; Mauro Perrot - Remigio Bermond, op. cit., pp. 69-70.

vendo perso la sua validità legale, passò tra le usanze e così si è tramandata sino a noi.

- MAURO PERROT

#### Bibliografia

- AA.VV., Storia economica di Cambridge, vol. I (L'agricoltura e la società rurale nel Medioevo), Torino, 1976.
- Marc Bloch, Mélanges historiques, Paris, 1963 (trad. it. La servitù nella società medievale, Firenze, 1975).
- Georges Duby, L'economia rurale nell'Europa medievale, Bari, 1984.
- Giovanni Cherubini, Signori, Contadini, Borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze, 1974.
- F. Cognasso, Vita e cultura in Piemonte dal Medioevo ai giorni nostri, Torino, 1983.
- G. Fasoli, Città e Sovrani fra il X e XII secolo, Bologna, 1963.
- R. Grand - R. Delatouche, Storia agraria del Medioevo, Milano, 1981.
- A. Ja. Gurevic, Le categorie della cultura medievale, Torino, 1983.
- Il Codice Gouthier, trascrizione del prof. Ezio Martin.
- L. A. Kotel'nikova, Mondo contadino e città in Italia dall'XI al XIV secolo, Bologna, 1982.
- Ezio Martin, Il Codice Gouthier, Mentoulles, 1973.
- Ezio Martin, Il Codice Gouthier, in "Val Cluson", Usseaux, 1980, pp. 41-49.
- Mauro Perrot, Laux, Usseaux, 1979.
- Mauro Maria Perrot, Valli Chisone e Germanasca, Torino, 1979.
- Mauro Perrot - Remigio Bermond, Val Pragelato, Torino, 1984.
- Teofilo Pons, Vita montanara e folklore nelle valli valdesi, Torino, 1978.
- Prima inquisitio in parrocchia et territorio et mandamento prati jalati, primo marzo 1265 (Si fa riferimento ad una copia del 1732.).
- Transactions d'Humbert Dauphin de Viennois..., Grenoble, 1788.
- Cinzio Violante, La società milanese nell'età comunale, Bari, 1974.